



Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata



Servizio Certificato
ISO 9001

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di notifica a mezzo posta
degli atti giudiziari dei Comuni di
Montecatini Terme e Quarrata



Articolo 1 - Oggetto del contratto	3
Articolo 2 - Durata contrattuale	4
Articolo 3 - Importi	4
Articolo 4 - Condizioni particolari di esecuzione dell'appalto	4
Articolo 5 - Descrizione del servizio	5
Articolo 6 - Livelli minimi di Servizio	6
Articolo 7 - Reportistica	7
Articolo 8 - Lavorazioni a carico degli Enti	8
Articolo 9 - Costituzione Ufficio di deposito e consegna	8
Articolo 10 - Ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore	9
Articolo 11 - Controlli	9
Articolo 12 - Coordinatore del servizio	10
Articolo 13 - Personale Dipendente	10
Articolo 14 - Scioperi	11
Articolo 15 - Polizza Assicurativa	11
Articolo 16 - Cauzione	12
Articolo 17 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati personali	12
Articolo 18 - Subappalto	13
Articolo 19 - Cessione del contratto	14
Articolo 20 - Disciplina degli indennizzi	14
Articolo 21 - Penali	14
Articolo 22 - Decadenza al diritto alla riscossione da parte del Comune	15
Articolo 23 - Fatturazione e pagamenti	16
Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari	16
Articolo 25 - Revisione dei prezzi	17
Articolo 26 - Esecuzione in danno	17
Articolo 27 - Risoluzione del contratto	17
Articolo 28 - Clausola risolutiva espressa	18
Articolo 29 - Duvri	19
Articolo 30 - Clausola Consip	19
Articolo 31 - Forma del contratto	19
Articolo 32 - Controversie e rinvii	19



Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata (abbreviato CUC);

Comune Committente: il singolo comune aderente alla CUC;

Appaltatore: l'operatore economico aggiudicatario della gara:

F.S.U.: Servizio postale universale gestito attualmente da Poste Italiane SpA

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. Il presente capitolato disciplina l'affidamento congiunto del servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.890) in ambito nazionale per i seguenti Enti (detti anche Amministrazioni):

- Comune di Montecatini Terme avente sede legale in 51016 Montecatini Terme (PT) viale Verdi 46;
- Comune di Quarrata avente sede legale in 51039 Quarrata (PT) in Via Vittorio Veneto,2.

2. Come indicato nella Delibera AGCM 77/18CONS recante "Approvazione del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)" **per notificazione degli atti giudiziari si intende "l'attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.** Il Servizio dovrà essere prestato con le garanzie per gli Enti e per i cittadini di qualità, continuità, accessibilità, raccolta, distribuzione e trasparenza di cui all'art. 3 del D.Lgs. 261/99, e dovrà rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 . Dovrà, quindi, essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi. Il Servizio di notificazione degli atti giudiziari deve essere svolto secondo le modalità, gli standard di qualità dei singoli invii e dell'intero processo di notifica, dalla spedizione del piego alla restituzione dell'avviso di ricevimento previsti dal *Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)"* ALLEGATO A alla delibera n. 77/18/CONS dell'AGOM.

Per gli standard di qualità deve farsi riferimento all'Allegato 1 della Delibera AGCOM 155/19/CONS, che sostituisce l'Allegato 2 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS.

3. L'operatore economico che esegue il servizio, se diverso da Poste SPA (che risulta affidatario del Servizio Universale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 22.07.1999 n. 261 "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" e la cui concessione per l'espletamento del servizio postale universale è stata confermata con *D.M. 17 aprile 2000,*) dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Licenza individuale speciale** per le notificazioni di atti giudiziari sul territorio nazionale italiano (A1) di cui alla delibera dall'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) n. 77/18/CONS recante: "Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs.30 aprile 1992, n. 285)" nonché al D.M. 18.7.2018 concernente "Il disciplinare delle



procedure” per il rilascio della licenza individuale speciale per lo svolgimento del servizio di notificazione atti giudiziari in ambito nazionale;

b. La licenza speciale individuale di cui al punto a) deve essere operativa

- c. **Carta dei servizi rispettosa delle disposizioni contenute nella delibera AGCOM n. 413/14/CONS** “Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori dei servizi postali delle carte dei servizi” e riportante le informazioni previste all’art. 2 dell’Allegato A alla Delibera AGCOM n. 600/2018/CONS.

3. L’appaltatore effettuerà, per conto delle due Amministrazioni, il recapito degli atti giudiziari rispettivamente sia nel territorio del Comune di Montecatini Terme sia in quello di Quarrata, sia in tutto il territorio nazionale.

4. L’appaltatore organizzerà l’esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo:

- idonei locali per la lavorazione della posta, dando indicazione di ubicazione e n. telefonico;
- manodopera necessaria;
- organizzazione tecnica, provvedendo con una immediata sostituzione ad eventuali assenze.

Articolo 2 - Durata contrattuale

1. Il contratto avrà durata di 2 anni decorrente dall’01/03/2021.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti, il Comune interessato autorizzerà, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l’esecuzione anticipata della prestazione. L’esecuzione anticipata potrà essere richiesta anche da uno solo degli enti interessati.
3. L’appaltatore si impegna, alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento della nuova procedura di gara, a prorogare il servizio a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale e agli stessi patti e condizioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Articolo 3 - Importi

1. Il valore del presente affidamento contratto per un anno è pari a € 93.800,00 IVA esclusa per l’intero periodo. in particolare:
 - Comune di Montecatini Terme € 61.800,00
 - Comune di Quarrata € 32.000,00

Articolo 4 - Condizioni particolari di esecuzione dell’appalto

Si fa riferimento al rispetto delle prescrizioni sulle modalità di esecuzione del servizio e sugli standard di qualità puntualmente elencate nella Delibera n. 77/18/CONS di AGCOM e successive integrazioni, tutte disponibili nell’apposita pagine sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_Is3TZlzsK0hm&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&101_INSTANCE_Is3TZlzsK0hm_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&101_INSTANCE_Is3TZlzsK0hm_assetEntryId=9739571&101_INSTANCE_Is3TZlzsK0hm_type=document.

Resta inteso che l’appaltatore dovrà conformarsi a qualsiasi disciplina sopravvenga in vigenza del contratto in relazione allo svolgimento del servizio.



Articolo 5 - Descrizione del servizio

1. L'appaltatore curerà l'attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 nel rispetto della predetta L. 890/92, degli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, degli obblighi previsti dalle delibere AGCOM che regolano l'attività di notifica degli atti giudiziari. Dovrà eseguire tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del servizio in oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.
2. L'affidatario del servizio dovrà effettuare le seguenti prestazioni:
 - **prelievo** degli atti da notificare, e documentazione accessoria, presso i seguenti indirizzi:
 - Montecatini Terme, Viale Verdi 46
 - Quarrata, Via Vittorio Veneto 2;
 I prelievi dovranno effettuarsi dalle ore 12.00 alle ore 12.30 ogni giorno lavorativo (dal Lunedì al venerdì), salvo diversi accordi presi con le amministrazioni interessate;
 - **lavorazione** (es. lavorazione completa, apposizione codice a barre se necessario, completamento distinta di accettazione, ecc.),
 - **spedizione** e consegna al destinatario,
 - **consegna** delle ricevute di avvenuta notifica e, se redatte, le relative CAD/CAN.
3. L'appaltatore dovrà fornire gratuitamente ai singoli Enti:
 - appositi contenitori, ben identificabili, per il trasporto del materiale da spedire,
 - report.
4. Tutta la modulistica, conforme a quella formalmente approvata dall'AGCOM con Delibere n. 77/18/CONS, n. 285/18/CONS e n. 155/19/CONS, nonché da eventuali successive modifiche o integrazioni (buste, accessori a completamento delle buste, avvisi di ricevimento, etc.), dovrà essere fornita dall'Aggiudicatario, **che verrà pagata dalla Stazione Appaltante a seguito di emissione di idonea fattura**. La modulistica dovrà essere consegnata presso le sedi dei due Comuni nei 5 giorni successivi alla richiesta di fornitura. Il materiale necessario allo svolgimento del servizio (buste etc.) dovrà recare già la stampa delle amministrazioni mittenti.
5. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) Effettuare tutte le lavorazioni presso una propria sede idonea ed individuata per eseguire il servizio richiesto, tenuto conto che dovrà gestire corrispondenza a firma ed invii sensibili, per cui dovrà garantire il massimo in termini di sicurezza, affidabilità, riservatezza;
 - b) effettuare il servizio di tracciatura elettronica della corrispondenza da effettuarsi tramite predisposizione di un sistema informativo web di monitoraggio e tracciatura di ogni singola spedizione presa in carico dal fornitore contraente, che consenta agli utenti abilitati di verificare data e ora della presa in carico, dell'avvenuta consegna e tutti i passaggi interni del processo di lavorazione;
 - c) Provvedere all'affrancatura, all'applicazione di etichette con il codice a barre e di timbri, alla compilazione delle distinte, ove necessario, ed ogni altra operazione accessoria;
 - d) Notifica al destinatario, o a persona abilitata o delegata, con contestuale sottoscrizione dell'avviso di ricevimento (cioè apposizione di firma leggibile e data di consegna);



- e) L'aggiudicatario si occuperà anche della predisposizione e del recapito della Comunicazione Avvenuto Deposito (C.A.D.) o della Comunicazione Avvenuta Notifica (C.A.N.) nelle fattispecie previste dalla normativa vigente in materia;
- f) Nei casi di CAD, il destinatario riceve comunicazione che a causa della sua assenza temporanea, il plico è depositato presso l'Aggiudicatario a disposizione per il ritiro. Analogamente, sia in caso di CAD che di CAN, se anche al momento di consegna delle relative raccomandate il destinatario è temporaneamente assente, l'Aggiudicatario lascia avviso di recapito con l'avvertenza che il plico è disponibile al ritiro;
- g) Adottare modalità per garantire la custodia, in sicurezza, delle giacenze. Tali giacenze dovranno essere disponibili per il ritiro presso un ufficio o un recapito situato nel territorio del Comune di destinazione. Si precisa che detto ufficio dovrà essere aperto all'interno di ciascuno dei capoluoghi (Montecatini Terme e Quarrata centro).
- h) Restituire, ai rispettivi mittenti comuni di Montecatini Terme e Quarrata, entro i termini stabiliti dall'AGCOM, gli avvisi di ricevimento, il materiale cartaceo derivante dalla lavorazione e tutta la corrispondenza inesitata con indicazione della relativa motivazione del mancato recapito (es. sconosciuto, trasferito, deceduto, indirizzo inesistente, indirizzo errato, irreperibile, etc.). Le tariffe offerte in sede di gara sono da intendersi comprese del servizio di reso. Tutti i resi devono pervenire alla sede dell'Ente mittente.
- i) In generale, lo svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche e comunque connesse allo svolgimento del servizio.

L'appaltatore dovrà comunicare all'inizio del servizio, e tenere aggiornati in corso di affidamento, i CAP NON coperti dal fornitore: per essi le amministrazioni comunali procederanno in via autonoma tramite il Fornitore del Servizio Universale.

6. Le modalità di recapito degli invii deve avere caratteristiche di tracciabilità. Il Comune deve poter verificare in qualsiasi momento, in modalità telematica accessibile via web, lo stato di avanzamento della procedura di consegna al destinatario. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione dei Committenti Comuni un Portale di semplice consultazione accessibile ad utenti anche non abilitati per la ricerca dell'esito della spedizione e un accesso personalizzato per la consultazione dei dati di recapito, con possibilità di effettuare ricerche sulla banca dati.

Articolo 6 - Livelli minimi di Servizio

1. Il livello minimo di gestione del servizio di notificazione degli atti giudiziari deve garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti nell'Allegato A "Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)" alla delibera n. 77/18/CONS dell'AGOM.

A titolo non esaustivo fa riferimento a:

- agli obblighi in materia di personale dipendente, tra i quali quello relativo alla frequenza per gli addetti all'accettazione e al recapito, nonché alla consegna degli invii inesitati, di un corso di formazione della durata complessiva di quaranta ore, di cui venti in aula e venti in affiancamento, con prova di esame finale, ecc.;
- agli obblighi in materia di qualità del servizio, tra i quali la predisposizione e la pubblicazione di una carta dei servizi, l'obbligo di garantire la sicurezza nella gestione dei dati, le caratteristiche dei locali e delle strutture all'interno dei quali effettuare le lavorazioni degli invii postali, l'accettazione degli atti e il ritiro degli invii inesitati, la piena tracciabilità del singolo invio dal momento della sua accettazione fino al momento della sua consegna al destinatario, la realizzazione e gestione sotto la propria diretta supervisione e responsabilità, per il ritiro della corrispondenza inesitata, di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità



alternative per la consegna degli inesitati al destinatario con garanzie in ordine alle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità adeguate alla natura del servizio, ecc.

2. Per gli standard di qualità deve farsi riferimento all'Allegato 1 della Delibera AGCOM 155/19/CONS che sostituisce l'Allegato 2 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS.

3. Per il numero degli addetti, le caratteristiche del corner dedicato, l'articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze, i giorni e orari di apertura per il ritiro delle giacenze si fa riferimento rispettivamente alle tabelle Allegati nn. 1, 3 e 4 ed eventuali ss.mm.ii. alla delibera n. 77/18/CONS dell'AGOM.

4. Per le modalità alternative deve farsi riferimento alla Tabella C Allegato 2 alla Delibera AGCOM 155 /19/CONS di sostituzione dell'Allegato 5 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS.

4. Tenuto conto dell'interesse pubblico a scongiurare la prescrizione di consistenti crediti comunali assicurando, altresì, la conoscenza degli atti ai cittadini contribuenti, costituiscono livelli minimi di servizio (SLA), ulteriori rispetto a quelli previsti dalle delibere AGCOM 77/18/CONS e 155/19/CONS sopra citate, i seguenti termini e modalità di effettuazione del servizio:

SLA 1 la Copertura diretta da parte dell'aggiudicatario – sia attraverso punti di giacenza che con modalità alternative di recapito, come risultante dall'istanza per l'ottenimento della licenza individuale speciale – del 100% dei territori dei Comuni di Montecatini Terme e Quarrata;

SLA 2 la Copertura diretta da parte dell'aggiudicatario - sia attraverso punti di giacenza che con modalità alternative di recapito, come risultante dall'istanza per l'ottenimento della licenza individuale speciale - di almeno l'70% dei CAP nazionali.

5. Stante la necessità per gli Enti di avere assicurata l'unicità di gestione dell'intero processo di lavorazione in capo ad un solo soggetto, che dovrà essere responsabile del servizio, dall'inizio alla fine del ciclo di fornitura del medesimo, **e visto quanto previsto nella delib.77/18/CONS**, è fatto divieto all'Aggiudicatario di procedere ad una "ripostalizzazione".

6. Per i plichi non recapitabili direttamente dall'appaltatore, in quanto destinati ad un territorio non coperto, l'amministrazione comunale si rivolgerà a poste italiane in qualità di FSU. Sarà onere dell'aggiudicatario fornire alle stazioni appaltanti i CAP non coperti e tenerli aggiornati durante tutto l'affidamento.

Articolo 7 - Reportistica

1. L'Appaltatore dovrà elaborare e consegnare appositi report giornalieri e mensili riportanti il riepilogo degli invii, per ogni singolo Ente. Il rilascio dei report dovrà essere completamente gratuito.
2. I report giornalieri dovranno essere resi all'Ente, anche in formato elettronico editabile, entro il terzo (3) giorno lavorativo successivo a quello di presa in carico; ogni report giornaliero dovrà riportare il riepilogo degli invii suddivisi per grammatura, per aree di destinazione e dovrà indicare le relative tariffe.
3. Quelli mensili, qualora non siano desumibili dalla fattura, dovranno essere rilasciati contestualmente alla fattura o nel periodo precedente alla emissione della fattura per consentirne il controllo in fase di liquidazione..
4. Le distinte giornaliere della posta (il cui modello dovrà essere fornito dall'appaltatore in formato elettronico) contenenti i nominativi, indirizzo e il Comune di destinazione dovranno poi essere completate dall'appaltatore con il relativo numero di codice a barre e la data di affrancatura. **Si specifica che per il solo Comune di Quarrata, detta reportistica**



conterrà soltanto l'indicazione dei nominativi e del comune di destinazione, senza l'indirizzo.

Articolo 8 - Lavorazioni a carico degli Enti

1. Gli atti giudiziari da notificare saranno imbustati ed indirizzati a cura del personale delle Amministrazioni che effettueranno un trattamento prelaborato costituito in:
 - a) Compilazione dell'avviso di ricevimento fornito dall'appaltatore
 - b) Compilazione di riepilogo giornaliero delle distinte fornite dall'appaltatore (indicanti numero d'ordine, destinatario, comune di destinazione, indirizzo di recapito) in duplice copia della corrispondenza del giorno consegnata all'affidatario, il quale dovrà sottoscriverne una copia per presa in carico da rilasciare ad ogni singolo Ente. **Si specifica che per il solo Comune di Quarrata, detta reportistica conterrà soltanto l'indicazione dei nominativi e del comune di destinazione, senza l'indirizzo.****

Articolo 9 - Costituzione Ufficio di deposito e consegna

1. Per quanto riguarda la consegna dei plichi, nel caso in cui non sia stato possibile consegnare l'atto giudiziario al destinatario o a persona titolata a riceverlo, l'appaltatore dovrà possedere o impegnarsi a costituire entro 30 giorni dall'affidamento del servizio, e mantenere per l'intera durata contrattuale, almeno 1 ufficio/punto di giacenza all'interno del territorio dei due comuni facilmente identificabile ed individuabile da cittadini e imprese, con le caratteristiche di cui all'allegato 3 della delib.AGCOM n.77/2018/CONS
2. L'ufficio dovrà essere dotato di recapito telefonico dedicato, numero di fax dedicato, indirizzo e-mail e posta certificata.
3. L'ufficio predetto dovrà garantire il ritiro della posta non consegnata dal lunedì al SABATO, assicurando l'apertura:
 - per il Comune di Montecatini Terme almeno 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì assicurando l'apertura nella fascia oraria 9,00 - 10,00 e nella fascia oraria 11,00 - 15,00, ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30; Per il solo mese di agosto l'aggiudicatario potrà concordare con la stazione appaltante eventuale riduzione di orario o diversa fascia oraria.
 - Per il Comune di Quarrata, l'ufficio predetto dovrà garantire il ritiro della posta non consegnata per almeno 7 ore, assicurando l'apertura nella fascia oraria 12,00 - 15,00, e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Per il solo mese di agosto l'aggiudicatario potrà concordare con la stazione appaltante eventuale riduzione di orario o diversa fascia oraria.
4. L'ufficio di deposito e consegna deve essere predisposto per l'accesso al pubblico in zona agevolmente raggiungibile anche con i mezzi di trasporto pubblico, facilmente accessibile per le persone con disabilità; deve essere facilmente identificabile ed individuabile dall'utenza, deve garantire la sicurezza e segretezza della corrispondenza e la presenza di personale adeguatamente addestrato.
5. I locali adibiti alla lavorazione e deposito della corrispondenza, dovranno possedere le seguenti misure minime di sicurezza per garantire la riservatezza e l'integrità della corrispondenza, nelle fasi di lavorazione e conservazione delle inesitate:
 - Adeguati sistemi antintrusione;
 - armadi di sicurezza per la conservazione della corrispondenza;
 - misure idonee ad impedire l'accesso dell'utenza negli spazi di conservazione della posta in giacenza;
 - misure idonee a garantire il rispetto della privacy, negli spazi di accesso al pubblico, con riferimento alla corrispondenza in giacenza e/o lavorazione.



6. Le misure sopra indicate dovranno essere attive entro 30 giorni dall'aggiudicazione e verranno verificate dai Comuni Committenti attraverso visita ispettiva.
7. La mancata o parziale attivazione dell'ufficio di deposito prima dell'avvio del servizio o l'assenza o insufficienza di misure minime di sicurezza, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto.

Articolo 10 - Ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione, l'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
3. L'appaltatore organizzerà l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e l'organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.
4. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare l'integrità dei plichi dal momento del ritiro fino all'avvenuta consegna al destinatario, proteggendoli durante il trasporto materiale con adeguati mezzi e risorse.
5. L'appaltatore risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad esso o a suoi dipendenti, tenendo indenne gli enti da qualsivoglia responsabilità.
6. Il servizio sarà esercitato dall'appaltatore a rischio di impresa, quindi con i propri capitali e attrezzature, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'appaltatore, che ne è il solo responsabile; è escluso, inoltre ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti degli enti.
7. Dovranno essere integralmente rispettati, per le parti applicabili al presente affidamento, i disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
8. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle prestazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016.
9. L'appaltatore inoltre dovrà provvedere, per il personale addetto, di qualsiasi grado e forma di rapporto, ad accurato addestramento ed istruzione in merito al servizio, nonché alla dotazione di tessera od uniforme di riconoscimento.

Articolo 11 - Controlli

1. Il Comune Committente, laddove verificasse inesattezze o incongruenze nei report quotidiani e/o in quello mensile, ne darà immediata comunicazione all'appaltatore per le opportune verifiche.
2. Il RUP provvederà ogni qualvolta lo ritenga necessario ad effettuare verifiche e controlli circa il corretto svolgimento del servizio, in particolare sul rispetto dei termini di consegna e quant'altro.



Articolo 12 - Coordinatore del servizio

1. Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà fornire ai Comuni committenti l'elenco nominativo del personale con relative generalità e recapiti degli addetti incaricati del ritiro dei plichi di atti giudiziari. Tra di essi l'Appaltatore si obbliga a indicare il nominativo del coordinatore del servizio incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale nonché tenere i rapporti con i Comuni. L'Appaltatore potrà, a sua discrezione individuare una figura di referente diversa per ciascuno dei due Comuni committenti. Ai Comuni dovrà essere fornito numero di cellulare e mail di recapito del referente, al quale ciascun Ente si potrà rivolgere per qualsiasi problematica dovesse presentarsi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il Coordinatore del Servizio svolge la funzione di referente e rappresenta la figura di riferimento per l'Amministrazione Comunale, specifica per tutti gli aspetti gestionali quotidiani del servizio. Il Coordinatore, dovrà:
 - intervenire e risolvere ogni problematica inerente i servizi affidati con il presente capitolato;
 - essere referente per tutto il personale assegnato ai servizi oggetto del presente capitolato;
 - attivarsi per le sostituzioni necessarie, nei tempi utili per evitare disservizi;
 - mantenere un contatto continuo con i responsabili comunali preposti;
 - provvedere al controllo della qualità del servizio, relazionandone al Responsabile del Procedimento.
3. Il Coordinatore dovrà essere facilmente rintracciabile e reperibile per ogni comunicazione, in caso di necessità, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 12,00 del sabato. L'Appaltatore deve garantire la copertura del ruolo di Coordinatore per tutta la durata del servizio e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente ai Comuni.

Articolo 13 - Personale Dipendente

1. L'Appaltatore deve essere dotato di personale in numero adeguato all'entità e caratteristiche del servizio da erogare. Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un soddisfacente espletamento delle attività e deve, inoltre, essere a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento convalidato dalla ditta e di idonea divisa recante il logo dell'impresa. Il personale dipendente dell'appaltatore dovrà essere riconoscibile per l'uso dell'uniforme e/o per il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale, corredato di fotografia, nominativo del dipendente e del datore di lavoro. Qualora il personale assegnato non dovesse soddisfare i requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti non adeguati nei rapporti con l'utenza, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di poterne richiedere l'immediata sostituzione.
3. L'appaltatore dovrà applicare a favore dei Lavoratori Dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale della categoria siglato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di Settore, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge.
4. E' tenuto al pagamento di tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed



assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, già in vigore o che, comunque, venissero in seguito emanate in materia.

- L'appaltatore dovrà prendere visione e rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e dal Codice di Comportamento approvato da ciascuno dei due Comuni aderenti alla CUC. Il contratto aggiudicato potrà essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., qualora l'Amministrazione Comunale dichiarerà di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti dal sopra citato codice di comportamento.
- Tutti i mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento del servizio – facilmente riconoscibili con logo della ditta appaltatrice – devono essere idonei al fine di espletare il servizio in sicurezza sia per quanto riguarda il personale sia per la documentazione trasportata. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese relative all'impiego dei veicoli di trasporto.

Articolo 14 - Scioperi

- Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) della legge n. 146/1990 **il servizio in oggetto costituisce servizio pubblico essenziale, con conseguente applicabilità delle norme di cui alla legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000**, nonché le delibere di attuazione della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (delibera n. 37/2002 come modificata dalla delibera n.772/2007).
- In caso di sciopero dei propri dipendenti, il fornitore contraente sarà tenuto a darne comunicazione ai Comuni Committenti in via preventiva e tempestiva, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero. Debbono inoltre essere comunicate tempestivamente l'eventuale revoca dello sciopero proclamato e la riattivazione del servizio quando l'astensione del lavoro sia terminata.
- In caso di sciopero della durata di 24 ore o, comunque per l'intero turno di servizio, devono essere assicurate la prestazione indispensabile di accettazione delle raccomandate (tutte le tipologie).

Articolo 15 - Polizza Assicurativa

- L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che venissero arrecati a persone o cose sia del Comune che di terzi durante il periodo contrattuale, intendendosi per tale esonerato il comune da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta da ciò derivante.
- All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l'aggiudicatario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa l'Amministrazione Comunale, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.
- Al fine di garantire una maggiore tutela dell'Amministrazione Comunale e dei terzi/utenti, l'aggiudicatario dovrà stipulare – o dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) per i rischi derivanti dal presente appalto.



4. La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

5. Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 1.000.000,00 unico per sinistro
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 1.000.000,00 unico per sinistro
- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 1.000.000,00

6. Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- l'Amministrazione Comunale sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti - o coperti parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od all'Amministrazione Comunale.

7. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del contratto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere. Al termine di ciascuna annualità assicurativa la Ditta aggiudicataria dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

Articolo 16 - Cauzione

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, o della diversa percentuale così come determinata dalla normativa di legge.

2. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento

3. L'escussione della cauzione non sostituisce l'eventuale risarcimento dei danni conseguente all'inadempimento contrattuale.

4. La predetta cauzione verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale qualora venga accertato il definitivo inadempimento ad una delle obbligazioni nascenti dal presente contratto o quest'ultimo venga risolto per cause imputabili all'appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 17 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato comporta il trattamento di dati necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso. L'appaltatore sarà titolare del trattamento dei dati al pari delle amministrazioni comunali (cfr. delib 77/18/cons)

2. Ai sensi del Regolamento per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 - approvato con Delibera Giunta Comunale n. 353 del 18/12/2018 l'aggiudicatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

3. L'Aggiudicatario dovrà utilizzare i dati resi disponibili dai Comuni per i soli fini connessi con lo svolgimento delle attività relative allo svolgimento della gara, nel rispetto di quanto previsto



dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

4. L'Aggiudicatario, per tutto il tempo necessario all'esecuzione del servizio, dovrà provvedere al corretto trattamento dei dati personali contenuti nei plichi di AG, approntando le misure di sicurezza tecniche ed organizzative dei dati trattati, individuate dal Titolare del Trattamento necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

5. A tal fine, dovrà adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative possibili e ragionevoli, rispondenti alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

6. Sarà tenuto a fornire apposite istruzioni al personale addetto, per prevenire il rischio di distruzione accidentale o illegale, perdita, modifica, rivelazione o accesso abusivo ai dati personali trattati nel corso delle attività oggetto di affidamento.

7. Nel caso di concretizzazione del rischio, darà immediata comunicazione alle Amministrazioni, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di data breach.

8. L'Aggiudicatario Responsabile del trattamento, a seguito di autorizzazione degli Enti titolari del trattamento, potrà indicare un responsabile esterno del trattamento ai fini dell'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del medesimo titolare. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 28 del GDPR.

Articolo 18 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 l'affidamento in subappalto è consentito ed è autorizzato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che l'impresa abbia indicato nella documentazione a corredo dell'offerta presentata in sede di gara le forniture/i servizi O il relativo valore che intende subappaltare;
- che l'impresa provveda, almeno 20 giorni prima della data dell'esecuzione delle prestazioni, a depositare presso il Comune copia autenticata del contratto di subappalto, corredato dalla dichiarazione del rispetto dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 nonché i requisiti di idoneità professionale necessari per la tipologia di servizio in subappalto (si precisa che le imprese subappaltatrici devono essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio previsto nel contratto);
- che il contratto contenga una specifica clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dagli artt.6 e 67 del D.Lgs 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Salvo nei casi previsti all'art. 105, c. 13, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore provvederà al pagamento dei corrispettivi al subappaltatore/i. In tal caso l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'/gli eventuale/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3. I pagamenti da parte del Comune all'appaltatore sono subordinati all'acquisizione da parte del Comune stesso del DURC del subappaltatore, oltre che di quello dello stesso appaltatore.

4. Nei casi di cui all'art.105 c.3 lett c-bis) del Codice, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione sottoscritti dall'aggiudicatario con terzi operatori economici sono depositati al Comune interessato prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.



Articolo 19 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art.106 c.1 lett d) del D.Lgs.50/2016.

Articolo 20 - Disciplina degli indennizzi

Ai servizi oggetto del presente capitolato si applicano le disposizioni della Delibera AGCOM 600/2018/CONS recante "Approvazione del regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale" e del relativo allegato A.

In sintesi:

1. In caso di smarrimento del piego prima della notificazione al destinatario si applicano le disposizioni dell'art. 3 dell'allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018: il notificatore è tenuto a corrispondere all'amministrazione comunale un indennizzo pari a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell'avviso di ricevimento salvo che dimostri che lo smarrimento sia dovuto a cause di forza maggiore oggettive e opportunamente documentate;
 2. In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento del piego da parte del notificatore dopo la consegna del piego al destinatario si applicano le disposizioni dell'art. 4 dell'allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018: in sintesi l'operatore postale è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato e a farlo avere all'amministrazione comunale mittente;
 3. In caso di Furto del piego contenente l'atto e dell'avviso di ricevimento prima che avvenga la notificazione si applicano le disposizioni dell'art. 5 dell'allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018;
 4. In caso di Furto dell'avviso di ricevimento del piego dopo la notificazione dell'atto si applicano le disposizioni dell'art. 6 dell'allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018;
 5. In caso di Danneggiamento del piego contenente l'atto ovvero dell'avviso di ricevimento prima della notifica al destinatario o contestualmente ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 7 dell'allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018;
 6. In caso di Danneggiamento dell'avviso di ricevimento dopo la notifica al destinatario si applicano le disposizioni dell'art. 8 dell'allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018;
 7. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della Comunicazione di avvenuto deposito si applicano le disposizioni dell'art. 9 dell'allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018;
 8. In caso di Mancato rispetto degli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni dell'art. 10 dell'allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018.
- Per le modalità di presentazione dei reclami e delle richieste di indennizzo e le modalità di corresponsione dei medesimi si fa riferimento agli artt. 11 e 12 dell'allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018.

Articolo 21 - Penali

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, o comunque in ogni caso di riscontrato inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare all'appaltatore inadempiente le seguenti penalità:



a) per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio sarà applicata una penale tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Complessivamente non potranno essere comunque applicate penali superiori al dieci per cento dell'importo netto contrattuale;

b) per altri ritardi nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi previsti nel presente Capitolato e alle tempistiche indicate nell'allegato 1) - Standard qualità dei servizi - delibera AGCOM 155/19/CONS : € 100,00;

c) per altre difformità rispetto alle modalità di svolgimento del servizio previste dal presente CSA e dalla normativa speciale AGCOM, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni infrazione, oltre alla decurtazione del servizio eventualmente non effettuato, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune;

d) mancato rispetto degli obblighi contrattuali tutti prescritti dal CSA nonché delle ulteriori obbligazioni previste, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni infrazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune;

e) Nel caso di smarrimento, o furto, o danneggiamento del piego prima della notificazione al destinatario che non risultino dovuti a oggettive, documentate e comprovate cause di forza maggiore, nel rispetto della disciplina degli indennizzi di cui alla Delibera AGCOM n. 600/2018, sarà applicata una penale pari a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell'avviso di ricevimento; l'aggiudicatario, inoltre effettuerà la rinotifica degli atti interessati alla problematica e sarà tenuto a versare l'eventuale ulteriore indennizzo previsto all' art. 20 nel caso in cui lo smarrimento, o il furto, o il danneggiamento del piego prima della notificazione al destinatario e la conseguente rinotifica abbiano causata la decadenza del diritto incorporato nell'atto.

2. Qualora l'inadempienza, l'irregolarità e/o ritardo siano di particolare gravità, il Comune potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto. La gravità delle inadempienze è correlata, sia alle conseguenze da esse derivanti sia al grado di importanza dell'adempimento.

3. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà contestata all'appaltatore tramite PEC dal Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione, dovrà formulare le proprie contro deduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato. Qualora le giustificazioni addotte dall'appaltatore non siano a giudizio del Comune accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la medesima sia giunta oltre il termine eventualmente indicato, si procederà ad applicare le relative penali.

4. Nel caso di applicazione delle penali, l'ammontare potrà essere trattenuto in sede di liquidazione mensile delle fatture, oppure potrà essere escussa la cauzione definitiva. Resta inteso che in tal caso sarà onere dell'appaltatore reintegrare la cauzione stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni, pena la risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune leso intenda eventualmente intraprendere per risarcire eventuali maggiori danni.

6. Il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non regolarmente eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni in ognuna delle ipotesi sopra previste.

Articolo 22 - Decadenza al diritto alla riscossione da parte del Comune

Qualora, per cause direttamente imputabili all'Appaltatore, si dovesse determinare la decadenza del diritto degli Enti, incorporato nell'atto **non** correttamente notificato, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad indennizzare il Comune per un importo pari a quanto dovuto dal contribuente destinatario dell'Atto stesso e inoltre i costi del servizio non saranno addebitati all'Ente emittente.



Articolo 23 - Fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo per il servizio reso sarà liquidato, previo invio della fattura da parte dell'Appaltatore, al termine di ciascun mese di attività, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima. L'Appaltatore dovrà emettere apposite fatture ai Comuni committenti.
2. L'invio della fattura dovrà avvenire in modalità elettronica ai sensi del DM n.55/2013. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, ove previsti. Ai fini della fatturazione elettronica il codice identificativo:
 - del Comune di Montecatini Terme è 6I5ILD;
 - del Comune di Quarrata è UFNA32.
3. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dei Comuni si applica il cosiddetto "Split Payment" ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, qualora ne ricorra la fattispecie. Ai fini della corretta attuazione della normativa è obbligatorio inserire nella fattura la dicitura "Scissione dei Pagamenti".
4. Il pagamento delle fatture avverrà, previa verifica da parte del Comune, secondo le modalità vigenti presso le Pubbliche Amministrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, al netto della trattenuta di garanzia pari allo 0,50% dell'importo; le trattenute di garanzia in tal modo operate verranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dei compensi.
5. In caso di R.T.I. il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente in favore dell'impresa mandataria del raggruppamento.
6. La liquidazione dei corrispettivi dovuti è subordinata all'acquisizione da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Qualora il DURC risulti negativo il Comune applica quanto previsto all'art.30 c.5 del D.Lgs.50/2016, pertanto trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo riversa direttamente agli istituti previdenziali e assicurativi debitori.
7. Ai pagamenti di un importo superiore a € 5.000 si applica l'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, ai sensi del quale il Comune verifica in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento esattoriale. Qualora da tale verifica emergano inadempienze, il Comune trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo riversa direttamente a Equitalia S.p.A. In caso di pagamento di fatture soggette a Split Payment la verifica sarà effettuata da parte del Comune se l'importo da pagare al netto dell'IVA supera i € 5.000.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alle verifiche di cui ai capoversi precedenti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e delle attività previste nel contratto; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione del Comune da comunicarsi in forma scritta.

Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore garantisce il rispetto dell'art.3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare comunica al Comune:
 - prima della stipula del contratto, un conto corrente bancario o postale sul quale riceverà i pagamenti da parte del Comune nel corso del contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso. Tale conto corrente dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento di commesse pubbliche;
 - ogni variazione relativa ai dati trasmessi entro sette (7) giorni dalla modifica stessa.



2. La mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell'appaltatore comporta la nullità assoluta del contratto in oggetto.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle commesse oggetto del presente capitolato a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e al quale occorre fare riferimento per tutti i pagamenti inerenti la presente procedura è il CIG derivato che ciascuno dei due Comuni committenti acquisirà e comunicherà all'aggiudicatario prima della stipula del contratto. Tali codici dovranno pertanto essere utilizzati in tutti i contratti tra il fornitore e le imprese che effettuano sub forniture o servizi inerenti la presente commessa.

Articolo 25 - Revisione dei prezzi

1. I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

Articolo 26 - Esecuzione in danno

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, il Comune potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall'Appaltatore stesso previa comunicazione effettuata a quest'ultimo, addebitando allo stesso i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

2. Per l'esecuzione di tali prestazioni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Articolo 27 - Risoluzione del contratto

1. E' fatta salva la facoltà di ciascun Comune committente di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'Appaltatore con riserva del risarcimento dei danni cagionati al Comune, qualora i servizi non vengano effettuati secondo quanto pattuito e l'appaltatore, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di sette (7) giorni dalla relativa comunicazione via PEC, a sanare le inadempienze contrattuali.

2. E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 cc. 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di grave inadempimento o grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Ente invierà contestazione scritta all'Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di proprie controdeduzioni. Nella lettera di contestazione degli addebiti il Comune, ove possibile, assegna altresì un termine per l'esecuzione di quanto omesso dall'Appaltatore ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile. In assenza di risposta o qualora tale risposta sia valutata negativamente o qualora l'appaltatore non provveda a sanare le inadempienze contrattuali, il Comune procede alla risoluzione del contratto. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Il Comune attiva il procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento, qualora l'importo delle penali applicate all'Appaltatore sia superiore al 10% dell'importo contrattuale.



4. Resta salvo in tal caso il diritto dell'ente all'applicazione delle penali come disciplinate dal precedente **Penali**. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore.

5. In caso di risoluzione inoltre ai sensi del comma 5 dello stesso art.108 del Codice, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di quelli derivanti dall'eventuale maggior spesa sostenuta per l'esecuzione in danno. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore.

6. Qualora, a seguito della risoluzione del contratto, sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Appaltatore nei confronti del quale è stato risolto il contratto è escluso dalla partecipazione in quanto il grave inadempimento è considerato negligenza accertata e, comportando la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, c. 4, D. Lgs. n. 50/2016, rientra nel campo di applicazione dell'art. 80, c. 5, lett. c) del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 28 - Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni subiti, qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

a) mancata attivazione del servizio entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal 01/01/2021;

b) venir meno dei requisiti generali e/o speciali che avevano originariamente consentito la partecipazione alla gara per la scelta del contraente;

c) l'aggiudicatario sia destinatario di provvedimenti di revoca o decadenza di cui agli artt.11 e 12 del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse;

d) siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);

e) frode, grave negligenza, inadempienze gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;

f) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;

g) subappalto non autorizzato o oltre i limiti di legge;

h) pagamenti di penali oltre il 10% del valore del corrispettivo contrattuale;

i) violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

l) in caso di violazione di uno o più obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165";

m) violazione del Patto di Integrità;

n) violazione dei doveri di riservatezza;

o) la mancata costituzione dell'ufficio di deposito con i termini di cui all'art.10, o chiusura dello stesso ufficio di deposito durante la vigenza del contratto.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non avvii il servizio entro 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, oppure in caso di fallimento, il contratto si intende risolto e la stazione appaltante, ai sensi dell'art.110 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, procederà ad affidare il servizio all'impresa seconda classificata. Parimenti si procederà ad affidare il servizio all'impresa classificatasi seconda in graduatoria in tutti i casi di risoluzione.

3. In ogni caso la risoluzione per inadempimento, comporterà l'incameramento della cauzione oltre alla possibilità per l'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.



Codice	Revisione	Pagina
ID002	01-10-2018	19 di 19

Articolo 29 - Duvri

1. Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, in quanto data la natura del servizio richiesto che comporterà, ai fini del rischio interferenza, solo il ritiro della corrispondenza presso gli uffici dell'Ente già di natura aperti al pubblico, pertanto, non si riscontrano rischi specifici del luogo di lavoro e perciò non sono previsti oneri per la sicurezza ma saranno adottate dalla ditta aggiudicataria le eventuali misure per ridurre al minimo i rischi da interferenze, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).

Articolo 30 - Clausola Consip

1. Qualora, successivamente alla stipula del contratto in oggetto, venissero attivate Convenzioni stipulate da Consip o da altre centrali di committenza ex art. 26 l. 488/1999 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recesso nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 13 della l. n.135/2012 e s.m.i.

Articolo 31 - Forma del contratto

1. I contratti saranno stipulati in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale. Saranno carico all'appaltatore le spese necessarie per la stipula del contratto.

Articolo 32 - Controversie e rinvii

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto d'appalto di servizi in oggetto il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Pistoia. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Per tutto quanto non stabilito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.